

## Convenzione

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_

### Tra

L'A.M.T. Catania S.p.A., in persona del Presidente p.t., Avv. Giacomo Bellavia, con sede in Catania, Via Sant'Euplio, 168;

- **Da una parte** -

L'Avv. \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. tel \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

Indirizzo Pec \_\_\_\_\_

P. Iva \_\_\_\_\_

- **Dall'altra parte** -

### Premesso

- che l'A.M.T. Catania S.p.A. ha la necessità di avvalersi dell'opera di Avvocati esterni all'amministrazione per attività giudiziale;
- che occorre regolare il rapporto negoziale con il professionista per gli incarichi che possono essere allo stesso affidati.

Ciò premesso, da costituire un unico ed inseparabile contesto, le sottoscritte parti convengono e pattuiscono quanto segue:

1) Per ogni fase procedimentale e grado di giudizio gli onorari saranno determinati applicando i parametri adottati con il D.M. Giustizia n. 55/2014, ovvero i parametri attualmente vigenti, se diversi, con l'applicazione del valore minimo di liquidazione dello scaglione di riferimento per ogni fase interessata dall'attività, compresa l'eventuale fase di mediazione, oltre spese documentate, IVA e CPA. Saranno riconosciute al legale le spese vive purché documentate (a titolo esemplificativo: contributi unificati, marche da bollo, costi di domiciliazioni fuori dal circondario del Tribunale di Catania e della Corte d'Appello di Catania, eccetera) e le spese generali.

Per le cause di valore superiore ad € 260.000,00, nonché per quelle di valore indeterminabile, il compenso dovrà essere commisurato considerando il valore minimo di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Nel caso di cause collettive e seriali, ossia aventi sostanzialmente il medesimo oggetto, ovvero riguardanti più dipendenti o più parti agenti contro l'Azienda:

- l'onorario sarà unico (si corrisponderà un solo onorario per ciascuna voce contributiva tariffaria), sia nell'ipotesi che i giudizi vengono riuniti, sia in quella in cui rimangono separati e sarà determinato nel minimo della tariffa professionale vigente, avente, quale scaglione di riferimento, il solo valore della causa capofila (con l'esclusione del cumulo del valore delle singole cause);

- saranno riconosciute e rimborsate le spese vive documentate (a titolo esemplificativo: contributi unificati, marche da bollo, costi di domiciliazioni fuori dal circondario del Tribunale di Catania e della Corte d'Appello di Catania, eccetera) e le spese generali.

In ogni altro caso nessun onorario o spesa verrà riconosciuto a qualsiasi titolo al legale incaricato.

2) Il professionista individuato si obbliga a predisporre uno schema di parcella preventiva, secondo le modalità previste nella presente convenzione, specificando nella suddetta parcella le voci di tariffa professionale applicate al fine di consentire agli uffici di determinarsi in merito alla spesa legale relativa alla controversia e conseguentemente sottoporre al C.d.A. il provvedimento d'incarico con la relativa autorizzazione di spesa.

Il professionista, inoltre, si obbliga, senza alcuna spesa per la Società, a trasmettere con cadenza semestrale un rapporto sullo stato delle pratiche affidate. Qualora l'incaricato non ottemperi a tale adempimento, rimanendo inevaso l'eventuale sollecito da parte della Società, sarà sollevato dall'incarico con riduzione del 50% dell'onorario prestabilito.

L'onorario verrà liquidato nel momento in cui l'opera complessiva risulterà portata a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale, secondo le modalità indicate al punto 1).

Su richiesta del legale, è possibile riconoscere un acconto nella misura del 40% della parcella presentata.

Le fatture sono liquidate dal Settore Contabilità e Bilancio a seguito dell'esecuzione delle prestazioni professionali pattuite e/o del compimento delle varie fasi giudiziali, delle quali il professionista incaricato notizierà il responsabile del procedimento, mediante informazioni periodiche.

3) Nel caso di giudizio con esito positivo per la Società, ove la controparte venisse condannata alla rifusione delle spese, comprensive di onorario per il legale incaricato, a quest'ultimo verrà liquidato esclusivamente quanto disposto dal Giudice dopo l'effettivo incasso dalla controparte. Solo in caso di conclamata incapienza sarà l'Azienda a provvedere

alla rifusione delle spese, nella misura stabilita dal Giudice.

Si precisa che il legale incaricato dovrà provvedere all'esecuzione della sentenza, senza poter richiedere ulteriori compensi, fatte salve le eventuali spese sostenute e documentate, nonché quelle relative alla procedura esecutiva connessa al recupero.

4) Il professionista dovrà informare per iscritto la Società degli sviluppi del processo, rimettendo le copie degli atti difensivi, le copie delle ordinanze e dei provvedimenti emessi dal Giudice. Il professionista si occuperà di informare la Società delle eventuali difficoltà insorte nel corso del giudizio, degli adempimenti e degli atti di cui la Società è stata onerata, avvertendola delle eventuali scadenze e di ogni necessità difensiva entro un congruo termine. Successivamente al deposito della sentenza che definisce il giudizio, il professionista dovrà darne comunicazione alla Società, esprimere il proprio parere motivato per iscritto circa l'opportunità di prestare acquiescenza alla sentenza ovvero la possibilità/necessità/utilità di procedere alla sua impugnazione. In quest'ultimo caso dovrà avvertire la Società a mezzo di comunicazione scritta da protocollare presso il competente ufficio, o tramite la posta elettronica certificata (pec)<sup>1</sup> dei termini entro cui la sentenza potrà essere impugnata, sia di quelli brevi (in caso di notifica della sentenza presso il procuratore delle parti) sia di quelli ordinari (in caso di mancata notifica della sentenza).

5) La presente convenzione ha durata annuale con rinnovo tacito e automatico alla scadenza. È facoltà delle parti, in ogni momento, il recesso dal presente accordo; tale recesso dovrà essere comunicato a mezzo di lettera raccomandata o tramite comunicazione pec<sup>2</sup> e determinerà l'interruzione di ogni rapporto professionale tra A.M.T. Catania S.p.A. e l'avvocato incaricato, a partire dal giorno del suo ricevimento da parte del destinatario.

Con la sottoscrizione della presente il professionista riconosce come validi i criteri prescelti per il compenso a lui spettante sopra enucleati, ritenendoli adeguati alla quantità e qualità dell'attività professionale svolta, così come previsto all'art.2 comma 1 lett. a) D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito in legge n. 248/2006.

Con la sottoscrizione della presente scrittura il professionista, inoltre, è consapevole che i compensi professionali individuati come sopra e allo stesso riconosciuti nell'esercizio della professione, costituiscono libera pattuizione tra le parti, in ossequio all'abrogazione dell'obbligatorietà delle "tariffe fisse minime", disposto dal c.d. decreto Bersani, ovvero il D.L. 226/2006, convertito in legge n. 408 del 04/08/2006.

---

<sup>1</sup> Pec: amtc Catania@legalmail.it

<sup>2</sup> Pec: amtc Catania@legalmail.it

Il professionista incaricato solleva l'A.M.T. Catania S.p.A. da ogni responsabilità derivante dalla sottoscrizione del presente accordo e relativa ad eventuali conseguenze disciplinari sancite nei confronti dell'avvocato o dagli organi deputati al controllo ed all'ossequio del codice deontologico e professionale.

Il professionista incaricato riconosce di accettare il contenuto del presente accordo e delle tariffe professionali in esso individuate anche nella eventualità che dall'applicazione di esso potrebbero derivargliene sanzioni disciplinari.

IL PRESIDENTE P.T. DELL'A.M.T. CATANIA S.P.A.

Avv. Giacomo Bellavia

IL PROFESSIONISTA

Avv.....

Ai sensi dell'art. 1342 Cod. civ., le parti, in modo particolare il professionista, riconoscono validità ed approvano e sottoscrivono i patti sopra previsti, espressamente quanto stabilito ai punti n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5.

IL PRESIDENTE P.T. DELL'A.M.T. CATANIA S.P.A.

Avv. Giacomo Bellavia

IL PROFESSIONISTA

Avv.....